

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 57

mercoledì, 28 dicembre 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 87

Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009. " 44

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 14 dicembre 2016, n. 121

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016, collegata alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). " 49

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 14 dicembre 2016, n. 633

Ordine de giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016, collegato alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). " 49

ORDINE DEL GIORNO 14 dicembre 2016, n. 634

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016 collegato alla

legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). " 50

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 21 dicembre 2016, n. 63

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016 del servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Intervento codice-09IR010/G4 - "Cassa d'espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1". - CUP: B98G0100000003 - CIG: 67978367B9. " 51

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 21 dicembre 2016, n. 64

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - intervento codice 09IR002/G4-"Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio". Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. CUP: D17B14000280003 - CIG: 6853208625. " 72

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 21 dicembre 2016, n. 65

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - intervento codice Intervento codice 09IR010/G4 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 - CUP: B98G0100000003 - CIG 689307489B - approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. " 78

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****TITOLO I****SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO****Capo I****Disposizioni generali**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Turismo accessibile
- Art. 3 - Regolamento di attuazione
- Art. 4 - Funzioni della Regione
- Art. 5 - Funzioni della Città metropolitana di Firenze
- Art. 6 - Funzioni dei comuni
- Art. 7 - Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica
- Art. 8 - Osservatorio turistico di destinazione (OTD)
- Art. 9 - Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia
- Art. 10 - Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
- Art. 11 - Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche

Capo II**Informazione, accoglienza e promozione turistica**

- Art. 12 - Servizi di informazione e di accoglienza turistica
- Art. 13 - Attività di promozione turistica
- Art. 14 - Cabina di regia del turismo
- Art. 15 - Prodotto turistico omogeneo
- Art. 16 - Riconoscimento delle associazioni pro-loco

TITOLO II**IMPRESSE TURISTICHE****Capo I**

Strutture ricettive alberghiere,
campeggi e villaggi turistici

Sezione I**Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive**

- Art. 17 - Oggetto
- Art. 18 - Alberghi
- Art. 19 - Residenze turistico-alberghiere
- Art. 20 - Dipendenze
- Art. 21 - Alberghi diffusi
- Art. 22 - Composizione e servizi degli alberghi diffusi
- Art. 23 - Condhotel
- Art. 24 - Campeggi
- Art. 25 - Villaggi turistici
- Art. 26 - Camping-village
- Art. 27 - Marina resort
- Art. 28 - Aree di sosta
- Art. 29 - Parchi di vacanza
- Art. 30 - Divieti di vendita e di affitto
- Art. 31 - Commercializzazione di servizi turistici

Sezione II**Procedura e criteri di classificazione**

- Art. 32 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
- Art. 33 - Requisiti
- Art. 34 - Subingresso
- Art. 35 - Sospensione dell'attività
- Art. 36 - Cessazione dell'attività
- Art. 37 - Classificazione
- Art. 38 - Rettifica della classificazione

Sezione III**Norme particolari**

- Art. 39 - Insediamenti occasionali
- Art. 40 - Campeggi temporanei
- Art. 41 - Campeggi, camping-village e villaggi turistici a gestione non lucrativa

Sezione IV**Vigilanza e sanzioni**

- Art. 42 - Chiusura dell'attività
- Art. 43 - Sanzioni amministrative

Capo II**Altre strutture ricettive****Sezione I****Disposizioni generali**

- Art. 44 - Oggetto

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive
extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 45 - Case per ferie
 Art. 46 - Ostelli per la gioventù
 Art. 47 - Rifugi escursionistici
 Art. 48 - Rifugi alpini
 Art. 49 - Bivacchi fissi
 Art. 50 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
 Art. 51 - Subingresso
 Art. 52 - Sospensione dell'attività
 Art. 53 - Cessazione dell'attività

Sezione III

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54 - Requisiti
 Art. 55 - Affittacamere
 Art. 56 - Bed and breakfast
 Art. 57 - Case e appartamenti per vacanze
 Art. 58 - Residenze d'epoca
 Art. 59 - Soggetti gestori
 Art. 60 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
 Art. 61 - Subingresso
 Art. 62 - Sospensione dell'attività
 Art. 63 - Cessazione dell'attività

Sezione IV

Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 64 - Residence
 Art. 65 - Classificazione e revisione della classificazione
 Art. 66 - Esercizio dell'attività di residence
 Art. 67 - Subingresso
 Art. 68 - Sospensione dell'attività
 Art. 69 - Cessazione dell'attività

Sezione V

Locazioni turistiche

Art. 70 - Locazioni turistiche
 Art. 71 - Scambio di alloggi per finalità turistiche
 Art. 72 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

Sezione V

Vigilanza e sanzioni

Art. 73 - Chiusura dell'attività
 Art. 74 - Sanzioni amministrative

Capo III

Stabilimenti balneari

Art. 75 - Stabilimenti balneari
 Art. 76 - Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari
 Art. 77 - Subingresso
 Art. 78 - Sospensione dell'attività
 Art. 79 - Cessazione dell'attività
 Art. 80 - Chiusura dell'attività
 Art. 81 - Sanzioni amministrative

Capo IV

Obblighi di comunicazione e di pubblicità per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari

Art. 82 - Esercizio delle funzioni amministrative
 Art. 83 - Comunicazione iniziale e periodica
 Art. 84 - Informazioni
 Art. 85 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio
 Art. 86 - Sanzioni amministrative

Capo V

Agenzie di viaggio e turismo

Sezione I

Definizione e attività

Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
 Art. 88 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
 Art. 89 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
 Art. 90 - Attività complementari
 Art. 91 - Polizze assicurative
 Art. 92 - Chiusura temporanea dell'agenzia
 Art. 93 - Agenzie di viaggio e turismo on line

Sezione II

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

Art. 94 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
 Art. 95 - Esame di idoneità

Sezione III

Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

Art. 96 - Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
 Art. 97 - Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio
 Art. 98 - Organizzazione occasionale di viaggi
 Art. 99 - Uffici di biglietteria

Sezione IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 100 - Sospensione e cessazione dell'attività
 Art. 101 - Subingresso
 Art. 102 - Sanzioni amministrative

Capo VI
 Norme finali

Art. 103 - Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello

TITOLO III
 PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I
 Guida turistica

Sezione I
 Definizione e attività

Art. 104 - Definizione dell'attività di guida turistica
 Art. 105 - Esercizio della professione
 Art. 106 - Deroghe
 Art. 107 - Corsi di qualificazione
 Art. 108 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
 Art. 109 - Integrazioni dell'abilitazione professionale
 Art. 110 - Pubblicità dei prezzi
 Art. 111 - Ingresso gratuito

Sezione II
 Vigilanza e sanzioni

Art. 112 - Sanzioni amministrative
 Art. 113 - Divieto di prosecuzione dell'attività

Capo II
 Accompagnatore turistico

Sezione I
 Definizione e attività

Art. 114 - Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
 Art. 115 - Esercizio della professione
 Art. 116 - Titoli
 Art. 117 - Corsi di qualificazione
 Art. 118 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
 Art. 119 - Pubblicità dei prezzi

Sezione II
 Vigilanza e sanzioni

Art. 120 - Sanzioni amministrative
 Art. 121 - Divieto di prosecuzione dell'attività

Capo III
 Guida ambientale

Sezione I
 Definizione e attività

Art. 122 - Definizione dell'attività di guida ambientale
 Art. 123 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
 Art. 124 - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale
 Art. 125 - Corsi di qualificazione e specializzazione
 Art. 126 - Modalità e contenuti dei corsi
 Art. 127 - Obblighi professionali
 Art. 128 - Pubblicità dei prezzi

Sezione II
 Vigilanza e sanzioni

Art. 129 - Sanzioni amministrative
 Art. 130 - Divieto di prosecuzione dell'attività

Capo IV
 Maestro di sci

Sezione I
 Definizione e attività

Art. 131 - Definizione dell'attività di maestro di sci
 Art. 132 - Albo professionale regionale dei maestri di sci
 Art. 133 - Requisiti per l'iscrizione all'albo
 Art. 134 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
 Art. 135 - Modalità e contenuti dei corsi
 Art. 136 - Maestri di sci di altre regioni e stati
 Art. 137 - Esercizio abusivo della professione
 Art. 138 - Collegio regionale dei maestri di sci
 Art. 139 - Scuole di sci
 Art. 140 - Pubblicità dei prezzi

Sezione II
 Vigilanza e sanzioni

Art. 141 - Sanzioni disciplinari
 Art. 142 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
 Art. 143 - Sanzioni amministrative
 Art. 144 - Divieto di prosecuzione dell'attività

Capo V
 Guida alpina

Sezione I
 Definizione e attività

Art. 145 - Definizione dell'attività di guida alpina
 Art. 146 - Albo professionale regionale delle guide alpine

Art. 147 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
 Art. 148 - Corsi di qualificazione e aggiornamento
 Art. 149 - Modalità e contenuti dei corsi
 Art. 150 - Guide alpine di altre regioni e stati
 Art. 151 - Collegio regionale delle guide alpine
 Art. 152 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
 Art. 153 - Pubblicità dei prezzi

Sezione II Vigilanza e sanzioni

Art. 154 - Sanzioni disciplinari
 Art. 155 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale
 Art. 156 - Sanzioni amministrative
 Art. 157 - Divieto di prosecuzione dell'attività

TITOLO IV VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 158 - Vigilanza e controllo

TITOLO V NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 159 - Norme transitorie
 Art. 160 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016;

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 16 novembre 2016;

Considerato che:

1. A seguito delle numerose e rilevanti modifiche di cui è stata oggetto la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è sorta l'esigenza di approvare un nuovo testo unico in materia di turismo, sia al fine di introdurre le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche, sia allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina;

2. Al fine di definire compiutamente il sistema di governance della promozione turistica, in merito all'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, si prevede che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all'interno di ambiti territoriali che saranno definiti con legge regionale; oltre a tale modello, viene prevista anche la possibilità dell'associazione dei comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni;

3. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell'osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all'alloggio e al trasporto;

4. Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei "camping-village", nonché, al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i "condhotel" e i "marina resort", disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

5. Al fine di ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione di case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù e rifugi alpini viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;

6. Al fine di qualificare l'offerta di ospitalità da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un'espressa regolamentazione per i "bed & breakfast";

7. Al fine di regolamentare l'ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all'applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i

proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica;

8. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di comunicazione a distanza e quelle operanti in locali aperti al pubblico, vengono espressamente disciplinate le agenzie di viaggio e turismo on-line, che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie tradizionali;

9. Al fine sia di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), che ha esteso l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale, sia di recepire quanto stabilito nel decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 2015 (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), che ha disciplinato i requisiti e il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 aprile 2015, viene estesa la validità dell'abilitazione all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi;

Approva la presente legge

TITOLO I SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;

b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agriturismo di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;

d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università;

e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale e termale della regione;

f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;

g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale nazionale e integrativa dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;

h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;

i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;

j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;

l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore.

Art. 2 Turismo accessibile

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed

esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3.

Art. 3

Regolamento di attuazione

1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:

a) le modalità con cui le strutture ricettive forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, di cui all'articolo 2, comma 2;

b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all'articolo 8, comma 3;

c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1;

d) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 12, comma 3;

e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a);

f) i segni distintivi degli IAT, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b);

g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c);

h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d);

i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco, di cui all'articolo 16, comma 5;

j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a);

k) i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b);

l) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c);

m) i requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive, di cui all'articolo 37, comma 1;

n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all'articolo 44, comma 3;

o) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all'articolo 75, comma 5;

p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all'articolo 75, comma 6;

q) le conoscenze o capacità professionali, di cui all'articolo 94, comma 2, lettera a);

r) i titoli di studio universitari per l'esercizio della professione di guida turistica, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), punto 2);

s) i titoli di studio per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, di cui all'articolo 115, comma 1;

t) le eventuali specializzazioni per le guide ambientali, di cui all'articolo 121, comma 2;

u) i titoli di studio universitari per l'esercizio della professione di guida ambientale, di cui all'articolo 122, comma 1, lettera a).

Art. 4

Funzioni della Regione

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;

d) il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;

e) l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

f) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema

di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

Art. 5

Funzioni della Città metropolitana di Firenze

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
- d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze sull'intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da parte dei comuni l'esercizio associato di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti con legge regionale. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale e comporta l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 7.

3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra

comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015. In caso di cessazione dell'esercizio associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.

Art. 7

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:

- a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
- b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8.

Art. 8

Osservatorio turistico di destinazione (OTD)

1. L'OTD è un'attività di confronto e misurazione in

merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente a livello di singolo ambito territoriale e orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.

2. L'attività di OTD, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, è coordinata dal comune responsabile della gestione associata.

3. Le modalità di svolgimento delle attività di OTD sono definite con regolamento.

Art. 9

Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

- a) agenzie di viaggio e turismo;
- b) classificazione delle strutture ricettive;
- c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;
- d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono a quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 10

Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente testo unico la Regione, i comuni e la città metropolitana possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11

Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati,

a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico. A tal fine, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le relative informazioni secondo le modalità previste dal regolamento.

Capo II

Informazione, accoglienza e promozione turistica

Art. 12

Servizi di informazione e di accoglienza turistica

1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

2. I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

3. I servizi di informazione e di accoglienza turistica possono comprendere la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli IAT o dai soggetti abilitati a tale scopo, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:

- a) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi;
- b) i segni distintivi degli IAT;
- c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
- d) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo.

Art. 13

Attività di promozione turistica

1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla l.r. 22/2016.

3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14.

Art. 14

Cabina di regia del turismo

1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.

2. La cabina è composta da:

- a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
- d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;
- e) quattro membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative;
- f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche.

3. La cabina:

- a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale di promozione di cui all'articolo 3 della l.r. 22/2016;
- b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente testo unico;
- c) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di cui all'articolo 15;
- d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo;
- e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della cabina.

Art. 15

Prodotto turistico omogeneo

1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione.

2. Per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica.

3. Gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

4. La stipulazione della convenzione di cui al comma 1 comporta:

- a) l'individuazione di un comune capofila;
- b) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
- c) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- d) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8;
- e) il coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica dei singoli comuni.

Art. 16

Riconoscimento delle associazioni pro-loco

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.

2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:

- a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.

3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l'iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

4. L'iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;

b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.

TITOLO II IMPRESE TURISTICHE

Capo I Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 17 Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) alberghi diffusi;
- d) condhotel;
- e) campeggi;
- f) villaggi turistici;
- g) camping-village;
- h) marina resort;
- i) aree di sosta;
- j) parchi di vacanza.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il regolamento la Regione stabilisce:

- a) i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e quelli delle loro dipendenze;
- b) i criteri per la loro classificazione;
- c) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

Art. 18 Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

2. Negli alberghi sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 28/2005 stessa;

c) l'attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.

3. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autotrimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 19

Residenze turistico-alberghiere

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.

2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.

3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel e, come tali, sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 23.

Art. 20

Dipendenze

1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».

Art. 21

Alberghi diffusi

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici separati, vicini tra loro.

2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili

di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.).

4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità.

5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s'intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.

6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità;

b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o garantita o a denominazione di origine protetta (DOP).

7. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d'uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

8. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.

Art. 22

Composizione e servizi degli alberghi diffusi

1. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituite da:

a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.

3. Le unità abitative sono poste in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.

4. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dalle singole unità abitative, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

5. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

Art. 23

Condhotel

1. Sono condhotel, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014.

Art. 24

Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.

3. Nei campeggi sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

4. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento:

a) strutture quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non più del 40 per cento delle piazzole;

b) tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzole.

5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

Art. 25

Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei villaggi turistici sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.

4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

Art. 26 Camping-village

1. Sono camping-village le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti sia provvisti che sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei camping-village sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

3. Nei camping-village è consentita l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30 per cento del numero complessivo delle piazzole, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Il restante numero delle piazzole è destinato ai turisti forniti di propri mezzi di pernottamento.

4. Nei camping-village è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

Art. 27 Marina resort

1. Sono marina resort, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da di-

porto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32.

Art. 28 Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

Art. 29 Parchi di vacanza

1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l'affitto delle piazzole ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

Art. 30 Divieti di vendita e di affitto

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nei camping-village, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza, in caso di vendita frazionata delle piazzole o delle strutture ancorate al suolo che insistono sulle medesime, o in caso di affitto delle piazzole o delle strutture per periodi pluriennali, decadono i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività e trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, e all'articolo 43, comma 2, lettera a), numero 5.

Art. 31 Commercializzazione di servizi turistici

1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, purché l'acquisto di questi avvenga solo dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio turistico principale e a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore del servizio turistico offerto e costituiscano offerta integrativa al soggiorno.

Sezione II Procedura e criteri di classificazione

Art. 32

Esercizio dell'attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può ricomprendere anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere esercitate nei confronti delle persone alloggiate, dei loro ospiti, di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati o al pubblico.

4. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.

Art. 33

Requisiti

1. Il titolare delle strutture di cui al presente capo e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

4. L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione

temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

c) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.

5. L'esercizio dell'attività degli alberghi diffusi è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto e di 14 metri quadrati per quelle a due letti; la superficie minima comprende anche gli spazi aperti sulle camere, purché non delimitati da serramenti, anche mobili. Per ogni letto aggiunto, consentito solo nelle camere a due letti e con massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie è aumentata di 6 metri quadrati;

b) i limiti di superficie di cui alla lettera a) sono ridotti a 12 metri quadrati per le camere a due letti e a 4 metri quadrati per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici;

c) l'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali in materia di igiene, con una media di 2,70 metri per le camere da letto e i locali di soggiorno, riducibile a 2,40 metri per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già abitabili laddove le caratteristiche degli immobili non consentano il raggiungimento di tale altezza.

Art. 34

Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento dell'attività;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 35

Sospensione dell'attività

1. La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 36

Cessazione dell'attività

1. La cessazione delle attività di cui al presente capo è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 37

Classificazione

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

- a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
- b) i campeggi, i camping-village, i parchi di vacanza e i marina resort, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
- c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 32.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 38

Rettifica della classificazione

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città

metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.

Sezione III

Norme particolari

Art. 39

Insedimenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

Art. 40

Campeggi temporanei

1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
- b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.

2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 41

Campeggi, camping-village e villaggi turistici a gestione non lucrativa

1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi, camping-village o villaggi turistici riservati ad ospitare:

- a) i propri associati, i soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;
- b) gli associati e i soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

2. Tali disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette

a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi e camping-village classificati con una stella oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.

4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.

Sezione IV Vigilanza e sanzioni

Art. 42 Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o il gestore.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali o dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 43 Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:

a) chi contravviene a quanto previsto dai seguenti articoli:

- 1) articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e comma 5;
- 2) articolo 25, commi 3 e 4;
- 3) articolo 26, commi 3 e 4;
- 4) articolo 29, comma 2;
- 5) articolo 30.

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:

a) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di dichiarare tale circostanza;

c) chi dota i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la SCIA.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo II Altre strutture ricettive

Sezione I Disposizioni generali

Art. 44 Oggetto

1. Il presente capo disciplina:

a) le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli per la gioventù;
- 3) rifugi escursionistici;
- 4) rifugi alpini;
- 5) bivacchi fissi.

b) le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere;
- 2) bed and breakfast;
- 3) case e appartamenti per vacanze;
- 4) residenze d'epoca.
- c) i residence;
- d) le locazioni turistiche.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive di cui al presente articolo si distinguono in annuali e stagionali:

a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo

di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Con il regolamento sono stabiliti i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Sezione II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 45

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata:

a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;

b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;

c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.

Art. 46

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite

da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.

Art. 47

Rifugi escursionistici

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il titolare e il gestore dei rifugi escursionistici possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.

Art. 48

Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.

3. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.

Art. 49
Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 50
Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.

5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

6. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

7. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

Art. 51
Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 52
Sospensione dell'attività

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 53
Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione III
Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54
Requisiti

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti dal regolamento.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55
Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

2. Gli affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale.

3. L'attività di affittacamere svolta in forma impen-

ditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.

4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.

Art. 56

Bed and breakfast

1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

2. I bed and breakfast possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale.

3. L'attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio.

4. L'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

Art. 57

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Art. 58

Residenze d'epoca

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiare.

3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla l.r. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca» mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.

Art. 59

Soggetti gestori

1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

Art. 60

Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente

in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio.

5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

Art. 61 Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 62 Sospensione dell'attività

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 63 Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione IV Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 64 Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

- a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- c) i requisiti previsti nel regolamento.

3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

Art. 65 Classificazione e revisione della classificazione

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento.

2. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'articolo 66.

3. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

4. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.

Art. 66 Esercizio dell'attività di residence

1. L'esercizio dell'attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 64 e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può ricomprendere anche l'attività di somministrazione di bevande.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4.

5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

Art. 67 Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 68 Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di residence per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 69 Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Sezione V Locazioni turistiche

Art. 70 Locazioni turistiche

1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all'articolo 57.

2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:

a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:

1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;

b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.

4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica

in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Art. 71

Scambio di alloggi per finalità turistiche

1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).

Art. 72

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.

Sezione VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 73

Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il

livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 74

Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:

a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui

al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo III
Stabilimenti balneari

Art. 75
Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.

3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 2/2005, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.

4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.

5. Il regolamento, nell'ambito della disciplina del governo del territorio e nell'ottica della riqualificazione ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva.

6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010).

Art. 76
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia. La SCIA può ricomprendere anche le attività di cui all'articolo 75, commi 2 e 3.

3. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.

Art. 77
Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 78
Sospensione dell'attività

1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 79
Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività di cui al presente capo è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 80
Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei

requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 81
Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

Capo IV
Obblighi di comunicazione e di pubblicità
per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari

Art. 82
Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.

Art. 83
Comunicazione iniziale e periodica

1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;

b) entro il 30 settembre di ogni anno, anche qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.

4. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

Art. 84
Informazioni

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

Art. 85
Pubblicità dei prezzi e
informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secondo il modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.

2. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

Art. 86
Sanzioni amministrative

1. Chi omette le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettua in maniera incompleta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,000.

2. Chi non espone la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espone in modo non perfettamente visibile, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

Capo V
Agenzie di viaggio e turismo

Sezione I
Definizione e attività

Art. 87

Definizione e attività
delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;

d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 79/2011.

3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale;

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.

Art. 88

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali:

a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) il requisito professionale di cui all'articolo 94.

2. I requisiti personali e professionali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.

3. In caso di vendita diretta al pubblico l'attività è esercitata in un locale aperto al pubblico.

4. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo di stipulare le polizze assicurative di cui all'articolo 91, commi 1 e 2.

5. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.

Art. 89

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.

5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 87, comma 1, è soggetta a SCIA.

6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.

Art. 90

Attività complementari

1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 87, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.

Art. 91

Polizze assicurative

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1, del d.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto.

2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del d.lgs. 79/2011.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2.

Art. 92

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio.

3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

Art. 93

Agenzie di viaggio e turismo on line

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano con

strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell'articolo 88, comma 3.

2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio.

Sezione II

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

Art. 94

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio.

2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

a) sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento in conformità alle disposizioni statali vigenti;

b) superamento dell'esame di cui all'articolo 95 o dell'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni.

3. Il possesso della qualifica è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

4. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica.

5. Il direttore tecnico presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

Art. 95

Esame di idoneità

1. Coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale presentano la domanda per sostenere l'esame di idoneità, accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 96. Possono altresì presentare la domanda per

sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio e i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 96.

2. Per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.

4. La Regione espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.

5. La Regione rilascia a chi ha superato positivamente l'esame un attestato di idoneità.

Sezione III

Associazioni senza scopo
di lucro e uffici di biglietteria

Art. 96

Albo delle associazioni senza scopo
di lucro che organizzano viaggi

1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:

- a) la sede legale dell'associazione;
- b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
- c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.

4. Alla domanda di iscrizione è allegato lo statuto dell'associazione.

5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

6. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.

Art. 97

Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio

1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando:

- a) le complete generalità, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TULPS approvato con r.d. 773/1931, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
- b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
- c) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 96, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 94 da parte del soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività.

3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze.

4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 96, comma 6. L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo

di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 94, comma 5.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo I, capo I del d.lgs. 79/2011.

Art. 98

Organizzazione occasionale di viaggi

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. E' altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a).

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l'effettuazione dell'iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione.

Art. 99

Uffici di biglietteria

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività sia limitata all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dall'articolo 98.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

Sezione IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 100

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.

2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la chiusura dell'attività nei seguenti casi:

a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida;

b) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'articolo 91, commi 1 e 2, e all'articolo 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida.

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune capoluogo di provincia e la città metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 101

Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

- a) il trasferimento dell'attività;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 88, comma 1.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 102

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89;
- b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare le polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie di cui all'articolo 91, commi 1 e 2;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività nei confronti dei non associati, oppure contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 97, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:

- a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'articolo 38 del d.lgs. 79/2011;
- b) il direttore tecnico che non presta la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 97, comma 4;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 96 che effettua le attività senza la preventiva comunicazione prevista all'articolo 97;
- d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
- e) chi contravviene a quanto disposto dall'articolo 88, comma 3;
- f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 89, commi 3 e 7, dall'articolo 92 e dall'articolo 96, comma 7.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Capo VI Norme finali

Art. 103

Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello

1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.

TITOLO III PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I Guida turistica

Sezione I Definizione e attività

Art. 104

Definizione dell'attività di guida turistica

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.

3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 aprile 2015, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 2015 (Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 97/2013.

Art. 105

Esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di istituto secondario di secondo grado;
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati con regolamento;

b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 106. Il possesso del titolo di studio universitario esenta dalla frequenza dei corsi;

c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea dall'esercizio della professione salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. La cessazione dell'attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

Art. 106 Deroghe

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;

b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all'accrescimento culturale individuale e di gruppo;

c) a chi, su incarico del comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente e senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune.

2. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui

al comma 1 non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.

Art. 107

Corsi di qualificazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per guida turistica, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.

Art. 108

Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 106, il numero delle ore e le modalità di accesso.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

Art. 109

Integrazioni dell'abilitazione professionale.

1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. A tal fine possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell'ambito degli esami finali dei corsi di cui all'articolo 106. In tal caso la commissione d'esame è integrata con esperti.

2. La Regione rilascia apposita attestazione a chi ha superato l'esame di cui al comma 1.

Art. 110

Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Art. 111
Ingresso gratuito

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

Sezione II
Vigilanza e sanzioni

Art. 112
Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione di cui al d.m. Beni culturali 11 dicembre 2015;

b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00:

a) chiunque, beneficiando delle deroghe di cui all'articolo 105, comma 1, viola il disposto dell'articolo 105, comma 2;

b) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all'articolo 109, comma 2.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell'articolo 109, comma 1;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l'abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 113
Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida turistica è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo II
Accompagnatore turistico

Sezione I
Definizione e attività

Art. 114
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Art. 115
Esercizio della professione

1. Per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità, ai sensi dell'articolo 115;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

Art. 116
Titoli

1. Per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento in conformità alle disposizioni statali in materia.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
- b) diploma di liceo linguistico;
- c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
- d) diploma di laurea in lingue;
- e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
- f) diploma di laurea in lettere.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della vigente normativa regionale.

4. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, il possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 117

Corsi di qualificazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.

Art. 118

Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 116, il numero delle ore e le modalità di accesso.

Art. 119

Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 120

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

- a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA;
- b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 118, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 118, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 121

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo III

Guida ambientale

Sezione I

Definizione e attività

Art. 122

Definizione dell'attività di guida ambientale

1. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che

richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento possono essere individuate eventuali specializzazioni.

3. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei di educazione ambientale.

Art. 123

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio della professione di guida ambientale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 124; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);

b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 124, oppure abilitazione conseguita in altra regione o stato membro della Unione europea, oppure abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipulazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi,

esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

4. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 124

Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 145, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 49/1995, abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 122, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.

4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.

Art. 125

Corsi di qualificazione e specializzazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata

al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

Art. 126

Modalità e contenuti dei corsi

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 123, comma 4, e 124, il numero delle ore e le modalità di accesso.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 127

Obblighi professionali

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

Art. 128

Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II

Vigilanza e sanzioni

Art. 129

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA;

b) i soggetti di cui agli articoli 87 e 96 che, per lo

svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 127, comma 2.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 127, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate

Art. 130

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo IV

Maestro di sci

Sezione I

Definizione e attività

Art. 131

Definizione dell'attività di maestro di sci

1. È maestro di sci, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).

Art. 132

Albo professionale regionale dei maestri di sci

1. È istituito l'albo professionale regionale dei maestri

di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

2. L'albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 137, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 141.

3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:

- a) maestri di sci alpino;
- b) maestri di sci di fondo;
- c) maestri di sci di snowboard.

4. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 132, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 133.

5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci istituito dalla l.r. 42/2000 sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.

Art. 133

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 133 e il superamento dei relativi esami.

2. Il collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 137, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello

indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 134

Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.

3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.

4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.

5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 132, comma 1, lettera a).

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

Art. 135

Modalità e contenuti dei corsi

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 133, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel

rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.

Art. 136

Maestri di sci di altre regioni e stati

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 132.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di

maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 132.

8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.

Art. 137

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 138

Collegio regionale dei maestri di sci

1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.

2. Sono organi del collegio:

- a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
- b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'Assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;

- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione;
- c) applicare le sanzioni disciplinari;
- d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 133 e 134;
- e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

Art. 139 Scuole di sci

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 130, comma 2.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.

4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.

Art. 140 Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II Vigilanza e sanzioni

Art. 141 Sanzioni disciplinari

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e dalla legge 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 142 Vigilanza della Regione sul Collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

- a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
- b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia

di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 143

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 131;

b) il maestro di sci di uno stato non membro dell'Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 135, comma 8.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 139, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 135, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 139, commi 1 e 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 144

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato

perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

Capo V Guida alpina

Sezione I Definizione e attività

Art. 145

Definizione dell'attività di guida alpina

1. È guida alpina, ai sensi dell'articolo 2 della l. 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina - maestro d'alpinismo.

3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1 con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina - maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 145 decade.

6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

Art. 146

Albo professionale regionale delle guide alpine

1. È istituito l'albo professionale regionale delle

guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.

2. L'albo è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 150, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall'articolo 154.

3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 146, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 147.

5. La guida impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 146, comma 1, lettera b).

6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale, permane la facoltà di reinscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine istituito dalla l.r. 42/2000 sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.

Art. 147

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
- c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 147 ed il superamento dei relativi esami.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 148

Corsi di qualificazione e aggiornamento

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 150 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della l. 6/1989.

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.

Art. 149

Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 147, il numero delle ore e le modalità di accesso.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver

già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 150

Guide alpine di altre regioni e stati

1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 150 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146.

3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.

Art. 151

Collegio regionale delle guide alpine

1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;
- b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio stesso.

3. Spetta all'Assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
- d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
- b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
- c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

Art. 152

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attività professionale coordinata di più guide alpine.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.

4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.

5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.

Art. 153

Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

Sezione II
Vigilanza e sanzioni

Art. 154
Sanzioni disciplinari

1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla l. 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 155
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale.

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

- a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
- b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 156
Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida

alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 145 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 152, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 152, commi 1 e 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 157
Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

TITOLO IV
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 158
Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.

2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 159
Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta

in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.

Art. 160
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo");

c) l'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);

d) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

e) la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo");

g) la legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);

h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 dicembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.12.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 ottobre 2016, n. 135

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 12 dicembre 2016

Approvata in data 14 dicembre 2016

Divenuta legge regionale 78/2016 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 87

Disposizioni per l'attribuzione di nuove funzioni al Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 39/2009

Art. 2 - Natura giuridica e finalità del consorzio. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2009

Art. 3 - Attività del consorzio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2009

Art. 4 - Piano annuale delle attività. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 39/2009

Art. 5 - Organi del consorzio. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2009

Art. 6 - Assemblea dei soci. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 39/2009

Art. 7 - Comitato tecnico-scientifico. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 39/2009

Art. 8 - Il presidente del comitato tecnico-scientifico. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 39/2009

Art. 9 - Amministratore unico. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2009

Art. 10 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009

Art. 11 - Entrate finanziarie, contabilità e contratti. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2009

Art. 12 - Personale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 39/2009

Art. 13 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 39/2009

Art. 14 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 39/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 12 aprile 2016, n. 27 (Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'organizzazione, delle competenze e del funzionamento del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA, di seguito denominato consorzio o, in alternativa, LAMMA, in quanto ente dipendente della Regione, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

2. Risulta opportuno procedere alla revisione della disciplina contenuta nella legge istitutiva del LAMMA al fine di prevedere nuove attività per il LAMMA, a seguito di modifiche normative intervenute a partire dal 2015 con la l.r. 22/2015 e la l.r. 27/2016;

3. In particolare la Regione intende avvalersi dell'as-

sistenza e del supporto tecnico del Consorzio LAMMA in conseguenza delle nuove funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa, che hanno comportato nuove funzioni in capo alla Regione tra cui l'attività per l'implementazione e il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri;

4. La Regione intende avvalersi dell'assistenza e del supporto tecnico del Consorzio LAMMA, per le previsioni in materia di tutela della qualità dell'aria, in conseguenza delle nuove funzioni della Regione nella determinazione di specifici indici di criticità (e relative modalità di calcolo) per individuare situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

5. Risulta opportuno, in conseguenza degli ingenti danni che si sono avuti negli ultimi anni, anche in Toscana, di tipo idrogeologico e idraulico, rafforzare le misure in termini di preparazione con interventi ed attività orientate a fronteggiare la fase di evento delle calamità alluvionali che comprendono azioni di preannuncio, la predisposizione della pianificazione di emergenza, azioni durante la fase di evento vero e proprio e misure di risposta e ripristino in fase post-evento di ricostruzione e di rianalisi degli eventi alluvionali. Questo comporta la necessità di prevedere, attraverso l'assistenza e il supporto tecnico del Consorzio LAMMA, con sufficiente anticipo, e di monitorare con la dovuta precisione il crescente numero di eventi estremi, garantendo strumenti di allerta e di previsione dei rischi, specialmente in aree densamente popolate o comunque di primario valore per l'intensità e la tipologia dell'attività antropica;

6. Le nuove funzioni attribuite al LAMMA consistono in:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori dell'erosione costiera, e protezione civile;

b) rilevazione, studio, elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio del dissesto idrogeologico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;

c) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali per la rilevazione ed elaborazione dei dati per il monitoraggio degli interventi per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

7. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito delle attività istituzionali si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati. Lo spazio di crescita in ambito meteorologico è molto ampio sia per cause naturali, che determinano nuove sfide per la resilienza ai cambiamenti in atto, sia per cause contingenti legate alla riorganizzazione del servizio meteorologico nazionale. Ancora più marcato è lo spazio di crescita per

le aree marine e costiere. La possibilità per il LAMMA di operare a favore di soggetti esterni consente di sviluppare servizi ad alto valore aggiunto, affidabili e innovativi, che garantiscono opportunità di sviluppo al Consorzio LAMMA e risorse aggiuntive;

8. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il LAMMA di partecipare a progetti nazionali ed internazionali di supporto alla ricerca e all'innovazione, per le molte occasioni di crescita e sviluppo che queste attività possono comportare per il LAMMA stesso. Le proposte progettuali sono volte ad incrementare la comprensione dello stato e della dinamica ambientale a varie scale, e sono finalizzate a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, innovazione, valorizzazione delle risorse naturali e culturali per assicurare la coesione territoriale e favorire occupazione e sviluppo sostenibile;

9. Al fine di semplificare la struttura del Consorzio LAMMA si prevede di abrogare il Comitato tecnico scientifico dello stesso;

10. Al fine di svolgere le funzioni aggiuntive di cui al punto 6, è necessario prevedere la facoltà del Consorzio LAMMA di attivare la copertura dei posti vacanti della nuova dotazione organica, reclutando personale oltre i vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016") in quanto trattasi di personale addetto allo svolgimento delle ulteriori funzioni diversamente non esercitabili;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 39/2009

1. Il punto 4 del preambolo della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) è sostituito dal seguente:

“4. Il LAMMA svolge prevalentemente attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, che le finanziano. Nell'ambito di cui al punto 2 si ritiene opportuno che il LAMMA possa operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati;”.

2. Il punto 6 del preambolo della l.r. 39/2009 è abrogato.

Art. 2

Natura giuridica e finalità del consorzio.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2, della l.r. 39/2009, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il LAMMA può operare anche a favore di soggetti terzi non consorziati per una quota non superiore al 20 per cento del valore delle attività istituzionali svolte a favore dei consorziati previste nel piano annuale di cui all'articolo 5”.

Art. 3

Attività del consorzio.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 4 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Attività del consorzio

1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:

a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;

b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;

c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;

d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;

e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;

f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera.

2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”), ed ai sensi degli articoli 55 e 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'articolo 2, comma 3 bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano annuale di cui all'articolo 5.

4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.

5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a livello nazionale ed internazionale.”.

Art. 4

Piano annuale delle attività.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Piano annuale delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del consorzio e sono distinte in:

a) attività ordinarie, finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);

b) attività straordinarie, richieste dagli enti consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli stessi consorziati richiedenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), o le attività derivanti dalla partecipazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 5;

c) attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Sono ordinarie le attività di interesse comune dei consorziati, aventi carattere continuativo e coerenti con gli atti della programmazione regionale, individuate negli indirizzi annuali di cui all'articolo 16.

3. Il piano annuale delle attività è elaborato dall'amministratore unico del consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 16 ed è adottato dall'assemblea dei soci; il piano è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Nel corso dell'anno di riferimento, eventuali modifiche al piano annuale delle attività sono adottate dall'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore unico, ed approvate dalla Giunta regionale.

5. Le modifiche al piano annuale delle attività di importo inferiore a 100.000,00 euro, sono direttamente approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico.

6. L'amministratore unico presenta alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.”.

Art. 5

Organi del consorzio.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 39/2009

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 39/2005 è abrogata.

Art. 6

Assemblea dei soci.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 39/2009

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2009, dopo le parole “in corso d'anno” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 5.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2009, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) deliberare il piano della qualità della prestazione organizzativa.”

Art. 7

Comitato tecnico-scientifico.

Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 9 della l.r. 39/2009 è abrogato.

Art. 8

Il presidente del comitato tecnico-scientifico.

Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 39/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 39/2009 è abrogato.

Art. 9

Amministratore unico.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“3 bis. La valutazione dell'Amministratore unico è effettuata dall'assemblea dei soci su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 39/2005, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa;”.

3. Al comma 10 dell'articolo 11 della l.r. 39/2005, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) informa annualmente la Giunta regionale sulle

attività svolte a favore di soggetti terzi non consorziati, tramite apposita relazione.”.

Art. 10

Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005, dopo le parole “Consiglio regionale” sono inserite le seguenti: “di cui due designati dal Consiglio stesso,” e dopo la parola “presidente” sono inserite le seguenti: “, e uno designato dai membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro.”.

Art. 11

Entrate finanziarie, contabilità e contratti.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 39/2009, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) dalle tariffe per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma 3, a favore di soggetti non consorziati.”.

Art. 12

Personale.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“2 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e f), il LAMMA è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dodici unità.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente:

“2 ter. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dall'Assemblea su proposta dell'Amministratore e trasmesse alla Giunta regionale.”.

Art. 13

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.

Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 39/2009

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio definisce annualmente con proiezione

triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali dell'amministratore unico del consorzio. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale del consorzio.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dall'amministratore del consorzio, in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 5, ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. L'Amministratore unico, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.”.

Art. 14

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 39/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“1 bis. Agli oneri per il contributo annuale della Regione, stimati per gli anni 2017 e 2018 in euro 2.000.000,00 annui, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 0900 - Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 19 della l.r. 39/2009, è inserito il seguente:

“1 ter. Il consorzio provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 15, comma 3, con il contributo di cui al comma 1 bis, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 dicembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.12.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 dicembre 2016, n. 141

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 dicembre 2016

Approvata in data 13 dicembre 2016

Divenuta legge regionale 76/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 14 dicembre 2016, n. 121

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016, collegata alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il turismo sportivo si realizza nelle attività di tempo

libero che richiedono spostamenti e che si basano su di una partecipazione attiva;

- si possono distinguere due grandi categorie di attività sportive che lo caratterizzano, ovvero:

1) le attività fisiche, come la pratica di sport agonistici, di avventura e ginnastica;

2) le attività culturali legate allo sport, come le manifestazioni sportive, congressi e spettacoli.

Considerato che il turismo sportivo e attivo nel contesto toscano è in crescita: 8 milioni di presenze nel 2015 sui 44 milioni di turisti attivati in Toscana (90 milioni se si considerano le strutture non ufficiali), dunque percentuali importanti: per di più, nel corso del 2016, gli eventi sono cresciuti di un ulteriore 30 per cento;

IMPEGNA**LA GIUNTA REGIONALE**

nell'ambito del perseguimento delle finalità contenute nella legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), a valorizzare e promuovere il turismo sportivo in tutte le sue accezioni e con riferimento alle diverse peculiarità del territorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 14 dicembre 2016, n. 633

Ordine de giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 dicembre 2016, collegato alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), recante la disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture ricettive e delle imprese e professioni turistiche, alla luce delle molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni;

Premesso che:

- la l.r. 86/2016, agli articoli 21 e 22, disciplina gli

alberghi diffusi, una tipologia di struttura ricettiva a gestione unitaria ed aperta al pubblico, caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio di accoglienza e ricevimento, oltre che dei servizi di uso comune e dalla dislocazione delle camere e degli alloggi in due o più edifici separati, vicini tra di loro;

- tale struttura ricettiva può essere localizzata in frazioni di borghi storici, di borghi rurali o e nei nuclei insediativi in ambito costiero, caratterizzati da pregio ambientale, rilievo storico o culturale, vitalità e attrattività dei luoghi, aventi popolazione, uguale o inferiore, a 5 mila abitanti;

- in tal modo l'albergo diffuso si qualifica come un modello di accoglienza rispettoso dell'identità dei luoghi che consente ai turisti di immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, godendo, oltre che dei servizi necessari, anche dell'accoglienza delle comunità di riferimento.

Preso atto che:

- la disciplina dell'albergo diffuso era precedentemente contenuta nella specifica legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso) e non era ricompresa nella legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), entrambe abrogate dalla l.r. 86/2016;

- la l.r. 71/13, oltre a contenere specifiche previsioni applicative, la definizione dei requisiti delle strutture e le disposizioni per l'esercizio dell'attività, rinviava, per taluni aspetti, ad un regolamento di attuazione che, ad oggi, non è stato emanato.

Rilevato che:

- a norma dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 86/2016, le strutture ricettive disciplinate dal titolo II, capo I (strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici) della medesima legge, tra cui sono ricompresi, allo stesso articolo 17, comma 3, lettera c), gli alberghi diffusi, saranno oggetto di disciplina attuativa tramite regolamento regionale in relazione ai requisiti delle strutture e dipendenze, ai criteri per la classificazione e alle caratteristiche tecniche e modalità di esercizio delle strutture ricettive;

- per quanto concerne la disciplina transitoria prevista dalla stessa l.r. 86/2016, all'articolo 159 viene previsto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3 della stessa legge, resti in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42), relativamente alle parti compatibili, per la disciplina delle strutture ricettive in esso richiamate.

Considerato che:

- la disciplina transitoria richiamata, che prevede l'applicazione del d.p.g.r. 18/R/2001 per le strutture

ricettive già normate dalla l.r. 42/2000 fino all'emanazione del nuovo regolamento, non è tuttavia applicabile agli alberghi diffusi che, come sopra ricordato, erano sinora regolati da altra legge regionale e, in parte, da un regolamento di attuazione che non è stato tutt'ora emanato;

- in tal modo pertanto la tipologia ricettiva degli alberghi diffusi, precedentemente disciplinata dalla l.r. 71/13 e confluita nella l.r. 86/2016, risulta non disciplinata negli aspetti attuativi, almeno fino all'emanazione del nuovo regolamento applicabile a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 86/2016;

- le strutture ricettive in oggetto sono state pensate per recuperare e valorizzare contesti locali spesso a rischio di abbandono, favorendo processi di recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione dei contesti urbani in cui si sviluppano, oltre che per rispondere ad una domanda turistica interessata ad un nuovo modello di accoglienza, caratterizzato da soggiorni in centri storici, borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero a contatto con le comunità residenti.

Ritenuto pertanto necessario garantire la corretta diffusione della predetta struttura ricettiva e fornire certezza agli operatori del settore, con particolare riferimento a coloro che intendono investire e avviare un'attività di questo tipo;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

in virtù di quanto espresso in narrativa, ad emanare, quanto prima, una disciplina attuativa che regolamenti le strutture ricettive di cui agli articoli 21e 22 della l.r. 86/2016, che disciplinano gli alberghi diffusi, anche tramite apposito regolamento che possa essere eventualmente accorpato, in un momento successivo, al regolamento di attuazione previsto per le altre strutture ricettive, come individuato dall'articolo 17 della medesima l.r. 86/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 14 dicembre 2016, n. 634

Ordine del giorno approvato nella seduta del Con-

siglio regionale del 14 dicembre 2016 collegato alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che con la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e dalla successiva legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/201. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015), si prevede che la funzione di accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale sia attribuita ai comuni;

Considerato che, alla luce del valore e del ruolo delle pro-loco nella diffusione dei valori culturali, paesaggistici e turistici del territorio, è opportuno valutare e promuovere la possibilità di affidare loro, in via diretta, i servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale;

Ritenuto che ciò debba essere valutato soltanto per le pro-loco iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

in virtù del ruolo delle pro-loco nella diffusione dei valori culturali, paesaggistici e turistici del territorio, a mettere in atto ogni azione utile affinché possa essere valutata, da parte dei comuni, la possibilità di affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale in via diretta alle pro-loco, qualora iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla l. 383/2000, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 50/2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti

del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
21 dicembre 2016, n. 63

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016 del servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Intervento codice-09IR010/G4 - "Cassa d'espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1". - CUP: B98G01000000003 - CIG: 67978367B9.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare,

l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che l'art. 7, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, prevede che la Struttura di missione opera di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che, ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di Stabilità 2015), ha assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'importo di 450 milioni di euro a valere

sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nell'ambito delle aree metropolitane nonché delle "aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio idrogeologico", intendendo per queste ultime le aree urbane con un numero di abitanti esposti a rischio di alluvione o esondazione almeno "P2" pari o superiore a 15.000, secondo quanto indicato nel rapporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA (RT/SUO-IST 052/2014) "Mappe di pericolosità idraulica e popolazione esposta al rischio alluvioni in Italia" e successivi aggiornamenti;

Considerato che ai predetti fini la delibera CIPE ha inoltre individuato risorse disponibili a legislazione vigente pari a 150 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro costituite da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 111, della citata legge n. 147/2013, e la restante quota di 110 milioni di euro a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui al citato articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133/2014;

Considerato altresì che, per assicurare un efficace utilizzo delle risorse e accelerare la realizzazione degli interventi la delibera CIPE n. 32/2015 ha previsto che una quota non superiore allo 0,5 per cento della sopra menzionata assegnazione di 450 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, possa essere destinata, in relazione alle effettive esigenze rappresentate dalle Regioni, a integrare la dotazione finanziaria dell'Azione di Sistema di cui alla delibera CIPE n. 62/2011;

Visto che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idro-

geologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

Considerato che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale

n. 550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Visto l'articolo 10, comma 2-ter, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

Vista l'Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi.", che ha individuato il Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Allegato B alla sopra citata ordinanza, con decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile n. 1167 del 21/03/2016 è stato individuato l'Ing. Lorenzo Conti quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed individuato il gruppo di progettazione dell'intervento "Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni

interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Richiamata l'Ordinanza n. 55 del 28/11/2016 che approva il progetto definitivo per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Casse di espansione di Figline lotto Restone - Istralcio" dell'importo complessivo di €1.800.000,00, finalizzati alla realizzazione delle opere propedeutiche alla realizzazione dell'opera complessiva consistente nell'esecuzione di opere di contenimento idraulico in destra e sinistra del Torrente Cesto per un tratto di circa 800 metri a monte della confluenza in Arno;

Preso atto che, nell'ambito dell'intervento, occorre procedere con l'attività di archeologia preventiva relativa ai lavori "Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza" Figline Valdarno (FI) e assistenza in corso d'opera, in dettaglio:

1. Attività di valutazione dell'impatto archeologico;
2. Esecuzione saggi preventivi;
3. Assistenza in corso d'opera per adeguamento argini;

Preso atto che la ricognizione archeologica prevede un'indagine ricognitiva sistematica nelle aree di progetto e che sulla base dei dati raccolti in fase di ricognizione e desunti dalla ricerca bibliografica verrà quindi redatta la Carta del Rischio Archeologico e della Visibilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Ritenuto, dato l'importo del servizio da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento delle procedure, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Individuata la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione del servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.. per l'intervento "Casse di espansione di Figline lotto restone - I stralcio", nell'affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo dell'affidamento è stimato inferiore ad Euro 40.000,00;

Dato atto per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto, ai fini dell'acquisizione del servizio in parola, ci si avvale della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI e non sussistono di conseguenza i relativi costi della sicurezza;

Vista la lettera di invito prot. n. AOOGR/474314/D.060.030.035 del 23/11/2016 di richiesta di offerta economica all'operatore economico Società Cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI); per l'affidamento del sopra citato incarico, contenente le condizioni prestazionali e che si allega al presente atto alla lettera "A", e i relativi allegati: modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile, scheda di rilevazione dei requisiti, dettaglio economico e dichiarazione sulla consistenza dei propri costi aziendali

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

Accertato che la documentazione compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma digitale, presentata sulla piattaforma START, nei termini indicati nella lettera di invito, dalla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI) e specificamente:

- Scheda di rilevazione per l'affidamento diretto;
- offerta economica;
- dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile;
- modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dichiarazione sulla consistenza dei propri costi aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d. lgs. 50/2016;
- dettaglio economico;

Dato atto che l'importo a base di gara è pari ad euro 25.000,00, IVA esclusa;

Vista l'offerta economica presentata dalla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI), che in copia si allega al presente atto alla lettera "B",

pari al prezzo offerto di euro 18.000,00 al netto dell'IVA 22%, consistente nel ribasso del 28% (ventotto %) sull'importo a base d'asta e valutato che il prezzo offerto è vantaggioso rispetto a quelli presenti sul mercato per servizi analoghi;

Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B) e la dichiarazione sulla consistenza propri costi aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d. lgs. 50/2016;

Dato atto che i controlli previsti dall'art. 13 delle disposizioni di cui all'allegato B dell'ordinanza commissariale n. 4/2016 hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso l'Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione efficace relativamente al servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. per l'intervento "Casse di espansione di Figline lotto Restone - I stralcio", alla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI), per l'importo offerto di €18.000,00, €3.960,00 per IVA 22% per un importo complessivo di €21.960,00 a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato A;

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti della lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore della Società Cooperativa Archeologica A.R.A. - 53035 Monteriggioni (SI), Via Montarioso, 10 Codice fiscale/Partita IVA 00994100527, (cod. ben. 2363) un impegno per la somma complessiva di €21.960,00 a valere sul capitolo n. 1112 sulla Contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il Protocollo di intesa "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche" stipulato il 21 maggio 2015 tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione contro il Dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, richiamato

nel sopra citato Accordo di Programma del 25 novembre 2015;

Vista la nota della struttura di missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l'intervento in oggetto è sottoposto a controllo collaborativo di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma del 2015;

Considerato che la bozza della lettera di invito con i suoi allegati e della presente ordinanza è stata trasmessa ad ANAC con nota prot. n. 361490 del 12/09/2016;

Considerato che ANAC con nota prot. n. 148635 del 11/10/2016 ha fatto presente che sono in corso altri affidamenti relativi alle casse di espansione di Figline ed ha richiesto chiarimenti e modifiche alla lettera d'invito al punto 2.1;

Considerato che le osservazioni di ANAC sono state recepite come specificato con nota n. 436204 del 27/10/2016;

Considerato che ANAC con nota prot. n. 166410 del 10/11/2016 ha preso atto di quanto specificato con la nota del 27/10/2016 citata;

ORDINA

1. di approvare la lettera di invito prot. AOOGR/474314/D.060.030.035 del 23/11/2016 di richiesta di offerta economica alla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI), che in copia si allega al presente atto alla lettera "A";

2. di approvare l'offerta economica e la dichiarazione sulla consistenza propri costi aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d. lgs. 50/2016, presentate dalla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. di Monteriggioni (SI), che in copia si allega al presente atto alla lettera "B" pari al prezzo offerto di euro 18.000,00 al netto dell'IVA 22%, ribasso del 28% (ventotto %) sull'importo a base di gara così come descritto in narrativa;

3. di disporre l'aggiudicazione efficace del servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento "Casse di espansione di Figline lotto Restone

- I stralcio", alla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. -53035 Monteriggioni (SI), Via Montarioso, 10 Codice fiscale/Partita IVA 00994100527 per l'importo complessivo di € 21.960,00 di cui € 18.000,00 quale corrispettivo, e €3.960,00 per IVA 22%;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. Lgs 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

5. di dare atto che si provvederà a pubblicare l'avviso sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.lgs. 50/2016;

6. di impegnare la somma complessiva di €21.960,00 a favore dell'operatore Società Cooperativa Archeologica A.R.A. -53035 Monteriggioni (SI), Via Montarioso, 10 Codice fiscale/Partita IVA 00994100527 (cod. ben. 2363) sul capitolo n. 1112 della contabilità speciale n. 6010 che presenta la necessaria disponibilità;

7. di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Cooperativa Archeologica A.R.A. -53035 Monteriggioni (SI) con le modalità di cui all'articolo 8 Contenuto prestazionale del servizio della lettera di invito;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014

Regione Toscana
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

PROT. N. 474314
da citare nella risposta

DATA 23/11/2016

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

Oggetto: Accordo di programma del 25/11/2015 - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016 - Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio di archeologia preventiva e assistenza in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Intervento codice 09IR010/G4 – “Cassa d’espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1”

Codice Identificativo di Gara (CIG): _67978367B9__

Codice Unico di Progetto (CUP) B98G01000000003

Spett.le
Società Cooperativa
Archeologica A.R.A.
Via Montarioso, 10
53035 Monteriggioni (SI)

Con la presente il dirigente della Regione Toscana responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore in veste di rappresentante del Commissario di Governo ai sensi della Ordinanza n. 4/2016, richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell’ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all’indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>

Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password.

La userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call

Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 86.83.84.15 - 38 o all'indirizzo di posta elettronica:

infopleiade@i-faber.com

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposita scheda di rilevazione di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale.

Il subappalto è limitato alle seguenti prestazioni: esecuzione saggi esplorativi.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Regione Toscana a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dall'operatore economico, sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la presente procedura
- 3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo:

<https://start.e.toscana.it/regione-toscana/>. Attraverso lo stesso mezzo la Regione Toscana provvederà a fornire le risposte.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 30/11/2016, la seguente documentazione:

- 2.1.OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2.DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 2.3.COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 2.4.DETTAGLIO ECONOMICO (solo se previsto)
- 2.5.DICHIARAZIONE SULLA CONSISTENZA DEI PROPRI COSTI AZIENDALI AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 10 DEL D. LGS. 50/2016

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. L' OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L' "Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione", contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
 - "Forma di partecipazione / Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta)
 - "Offerta e documentazione" (passo 4 – offerta economica della procedura di presentazione offerta).
- Scaricare sul proprio pc il documento "*offerta economica*" generato dal sistema e relativo alla "offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione";
- Firmare digitalmente il documento "*offerta economica*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "*offerta economica*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva", idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito spazio presente sul form on line relativo a "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al *prezzo complessivo offerto* così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.4.

In caso di discordanza tra *l'importo* indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il *prezzo complessivo* offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal *prezzo complessivo* offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)" in formato PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4. - DETTAGLIO ECONOMICO quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare *l'importo* da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.1 – da inserire

a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA;
- devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco (colonna D e E);
- riportare nelle caselle corrispondenti della "colonna E" il prodotto risultante dal prezzo indicato nella "colonna D" moltiplicato per le quantità riportate in colonna C
- la sommatoria delle voci della COLONNA E determina il prezzo complessivo da indicare nell'offerta economica;

2.5 - DICHIARAZIONE SULLA CONSISTENZA DEI PROPRI COSTI AZIENDALI AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 10 DEL D. LGS. 50/2016

Tale scheda dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria" in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). Il soggetto aggiudicatario contraente dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato secondo le modalità di cui al DPGR n. 30/R del 27/05/2008.

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

5. - REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione

(es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

6. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione dei controlli, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell'offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni all'Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario di Governo, presso la Regione Toscana Giunta regionale.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana – Giunta Regionale

Responsabile interno del trattamento è il responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e formalmente individuati.

PARAGRAFO 7. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

Con Ordinanza 4/2016 il Presidente Rossi, commissario straordinario di governo contro il dissesto idrologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014, si è avvalso del Settore Genio Civile Valdarno Superiore per l'attuazione dell'intervento denominato "Cassa di espansione di Figline – Lotto Restone".

L'intervento, attuato per stralci funzionali, necessita di una serie d'indagini e valutazioni progettuali propedeutiche all'approvazione del progetto stesso e quindi attuazione dell'opera.

Nel caso particolare si rendono necessarie le Verifiche preventive del rischio Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, al fine di indagare il possibile rischio di ritrovamenti archeologici, attraverso valutazioni storiografiche, saggi e sondaggi, da eseguire sotto la diretta supervisione della Soprintendenza dei Beni Archeologici, ed affidate dalla Stazione Appaltante ad archeologi qualificati.

Oggetto del presente appalto è la verifica preventiva per le aree soggette all'intera esecuzione del Lotto Restone, comprensive dei vari stralci in cui sarà attuata l'opera.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazione

1. *Il servizio oggetto dell'affidamento consiste nelle attività necessarie a predisporre valutazioni e elaborati per la Verifica preventiva del rischio Archeologico, nonché le attività di assistenza archeologica agli scavi nel corso dei lavori ed in particolare.*

A). Valutazione dell'impatto archeologico e redazione di relazioni e piani d'intervento nelle aree maggiormente a rischio

B). Esecuzione di saggi preventivi in aree maggiormente a rischio, secondo quanto previsto dai piani d'intervento concordati e approvati dalla Soprintendenza e relative documentazioni e valutazioni finali. Sono previsti n. 50 saggi e n. 3 installazioni di cantiere con relativi oneri della sicurezza.

C). Assistenza archeologica agli scavi in aree maggiormente a rischio, secondo quanto previsto dai piani d'intervento concordati e approvati dalla Soprintendenza e relative documentazioni dell'assistenza eseguita. Sono previste n. 240 ore di assistenza agli scavi.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

Il Servizio, suddiviso nelle tre prestazioni sopra descritte, dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità.

A) Dovrà essere svolta attraverso sopralluoghi e ricerche bibliografiche al fine di poter redigere relazioni e cartografie che diano una descrizione del rischio di rinvenimenti archeologici e un piano di azioni (saggi o assistenza agli scavi) per le aree maggiormente esposte al rischio (medio e alto). Le relazioni dovranno essere consegnate per l'acquisizione dei pareri e/o nel corso della conferenza di servizi e consisteranno in relazione storico archeologica, relazione sulla ricognizione territoriale, relazione finale comprensiva del rischio archeologico e del piano d'intervento, carta della visibilità e carta del rischio archeologico.

B) Dovranno essere eseguiti una serie di saggi esplorativi in campagna attraverso l'utilizzo di escavatore, secondo il piano concordato con la Soprintendenza, con la finalità di verificare la presenza di rinvenimenti archeologici nelle aree ritenute a maggior rischio. Al termine dei saggi preventivi verrà redatta apposita scheda di dettaglio dei singoli saggi, e relazione conclusiva che analisi la mancanza o la presenza di rinvenimenti, fornendo indicazioni per l'adozione di misure a salvaguardia del patrimonio archeologico rinvenuto. Viene ipotizzata l'esecuzione di n.50 saggi preventivi di dimensioni circa 3mx2m e profondità non maggiore di quella di progetto, con l'esecuzione per stralci attraverso l'installazione di n. 3 cantieri.

C) Nei casi concordati con la soprintendenza dovrà essere fornita l'assistenza e il controllo degli scavi durante l'attività di cantiere, mettendo a disposizione la presenza di archeologo qualificato, con il fine di valutare la presenza di rinvenimenti ed emergenze di interesse archeologico che dovranno essere valutate in accordo con la soprintendenza. Gli incaricati avranno l'obbligo di coordinare la propria presenza per l'assistenza con la ditta appaltatrice e il direttore lavori, in relazione alle effettive fasi di avanzamento degli scavi. Si prevede l'assistenza per 240 ore di scavo.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. Per la prestazione di cui al punto A), gli elaborati dovranno essere consegnati entro 15 giorni dalla comunicazione della procedibilità da parte del RUP

I saggi di cui al punto B) dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione della procedibilità da parte del RUP e all'accessibilità dei luoghi, subordinatamente all'approvazione da parte della Soprintendenza del Piano di indagine che gli incaricati dovranno presentare con la prestazione di cui al punto A) e alla. La consegna degli elaborati finali dovrà avvenire entro giorni 15 dalla conclusione dei saggi.

L'assistenza allo scavo di cui al punto C) dovrà avvenire durante l'esecuzione dei lavori secondo un piano e un cronoprogramma concordato con la ditta appaltatrice e il Direttore Lavori.

2. Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'esecutore è tenuto a presentare all'Amministrazione l'elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto.
La Società è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con i fondi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre 2015 stanziati nella Contabilità speciale del Commissario di governo con Ordinanza n. 17/2016.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite il sistema ap@ci, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario, suddivisa secondo le tre differenti prestazioni da eseguire.

2. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

Prestazione A): all'atto di approvazione della conferenza di servizi o entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati finali.

Prestazione B): per stralci funzionali in relazione all'avanzamento delle fasi progettuali accordati con il RUP o in unica soluzione alla consegna delle risultanze delle campagne di saggi eseguiti, nella misura dell'esecuzione degli stessi in numero e nel numero di installazioni di cantiere effettuate

Prestazione C): In proporzione ai SAL dei lavori appaltati e a saldo con la conclusione delle fasi di scavo e quindi di assistenza, e alla redazione della relazione conclusiva

I pagamenti verranno eseguiti dopo che il RUP abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio di specifico certificato di pagamento e del Certificato di regolare esecuzione per i pagamenti a saldo.

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e a UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO – Settore Genio Civile Valdarno Superiore; C.F. 94200620485; contabilità speciale n. 6010; CUU **1E9CWJ** deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG_67978367B9__ e del codice CUP B98G01000000003; si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato presso la Regione Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

5. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal

momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La Regione Toscana segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

7. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

8. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

9. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 67978367B9 ed il seguente codice CUP B98G0100000003. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'aggiudicatario, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

10. In relazione al pagamento effettuato nei confronti dei beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banche tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Società Cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica

indicata al precedente articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
3. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del *saldo/corrispettivo* delle prestazioni eseguite.

Art. 10 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa della Regione Toscana per il danno arrecato.

Art. 11 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: __67978367B9__ . L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 7 .

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato

integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata la Regione Toscana.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

(Proprietà intellettuale):

La Società esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

6. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la regione Toscana, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità quando ritarda:

nella consegna degli elaborati di cui al punto A) rispetto ai tempi stabiliti
nell'esecuzione dei saggi di cui al punto B) rispetto ai tempi stabiliti
nella redazione finale di cui al punto B) rispetto ai tempi stabiliti

La penalità è fissata nella misura di € 50,00 per ogni giorni di ritardo

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze

riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al paragrafo 6 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

(Nota per uffici)

Valutare se ci sono altre inadempienze che possono dar luogo a ipotesi di risoluzioni per i quali si rimanda all'art. 1454 del codice civile ovvero altre ipotesi di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 13;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana.

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

- L'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale.

6. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione e consegna degli elaborati per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 (*se previsto*) e 1456 espressamente previsti nel presente documento, la Regione Toscana applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario di Governo presso la

Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

2. La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

3. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario di Governo presso la Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 16 - Recesso

La Regione Toscana si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso della Regione Toscana, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l'ing. Lorenzo Conti (lorenzo.conti@regione.toscana.it, 055-4386408)

Collaboratori del RUP sono:

Ing. Francesco Baroni (francesco.baroni@regione.toscana.it 055-4622739)

Riccardo Rocci (riccardo.rocci@regione.toscana.it 055-4386402)

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Ing. Leandro Radicchi)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
21 dicembre 2016, n. 64

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - intervento codice 09IR002/G4- "Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio". Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. CUP: D17B14000280003 - CIG: 6853208625.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

- che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

- che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamata l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi";

Vista l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L.

116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Richiamato il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 ed in particolare le seguenti:

- Linea Guida n. 3 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;

- Linea Guida n. 4 recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate

dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Considerato che, come stabilito dalla predetta ordinanza n. 4/2016 e confermato dall'ordinanza n. 9/2016, il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento che opererà secondo le disposizioni dell'allegato B alla medesima ordinanza n.4/2016, adesso sostituito dall'allegato B della ordinanza n. 60/2016;

Richiamata l'Ordinanza n. 42 del 28/09/2016 che approva il progetto definitivo di un I stralcio di lavori finalizzati alla realizzazione delle opere propedeutiche alla realizzazione dell'opera complessiva, consistenti in una briglia lungo il torrente Gaglianella, una briglia lungo il torrente Chiesimone e lo spostamento di un collettore fognario in loc. Pian di Rona;

Considerato che l'approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo dell'intervento, di cui alla sopra citata ordinanza n. 42/2016, ha comportato variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, apposizione, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate e di Reggello, e che al contempo, con il medesimo atto, è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell'art. 10 comma 6.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001;

Considerato che in virtù dell'Accordo di Programma del 25/11/2015 e dell'Ordinanza commissariale n. 4/2016, il sottoscritto è competente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui trattasi;

Visto il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della “Casse di Espansione di Figline -lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio” composto dai seguenti elaborati:

SEGUE TABELLA

PE_OPPR_000_R_R00	ELENCO ELABORATI
PE_OPPR_001_R_R00	RELAZIONE GENERALE
PE_OPPR_002_R_R00	RELAZIONE GEOLOGICA
PE_OPPR_003_R_R00	RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA
PE_OPPR_004_R_R00	RELAZIONE TECNICA OPERE FOGNARIE
PE_OPPR_005_R_R00	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
PE_OPPR_006_R_R00	RELAZIONE GEOTECNICA
PE_OPPR_007_R_R00	RELAZIONE PAESAGGISTICA
PE_OPPR_008_R_R00	RELAZIONE ARCHEOLOGICA SUI SAGGI
PE_OPPR_009_R_R00	RELAZIONE ARCHEOLOGICA SUI SONDAGGI
PE_OPPR_010_R_R00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PE_OPPR_011_R_R00	ELENCO PREZZI UNITARI
PE_OPPR_012_R_R00	ANALISI PREZZI
PE_OPPR_013_R_R00	QUADRO ECONOMICO
PE_OPPR_014_R_R00	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA
PE_OPPR_015_R_R00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PE_OPPR_016_R_R00	SCHEMA DI CONTRATTO
PE_OPPR_017_R_R00	PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
PE_OPPR_018_R_R00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
PE_OPPR_019_R_R00	PIANO DI MANUTENZIONE
PE_OPPR_020_R_R00	CRONOPROGRAMMA
PE_OPPR_021_T_R00	COROGRAFIA
PE_OPPR_022_T_R00	PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTO 1
PE_OPPR_023_T_R00	SEZIONI SCAVI E RIPORTI - INTERVENTO 1 E 2
PE_OPPR_024_T_R00	PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTO 2
PE_OPPR_025_T_R00	PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTO 3
PE_OPPR_026_T_R00	CARPENTERIA E ARMATURA INTERVENTO 2

Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 2) e lo schema di contratto (Allegato 4) relativi al progetto in parola, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli elaborati progettuali sono

conservati agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore;

Visto il quadro economico del suddetto progetto per un importo complessivo di € 417.951,83 così distinto:

IMPOR TO LAVOR I	A 1 LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA	
	1.1 Lavori a misura	€ 261.785,52
	TOTALE LAVORI A MISURA, A CORPO , IN ECONOMIA	€ 261.785,52
	A 2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
	2.1 Oneri della sicurezza	€ 32.303,05
	IMPORTO DEI LAVORI TOTALE (A1 + A2)	€ 294.088,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	1 Rilievi, accertamenti, indagini	€ 20.360,00
	2 Imprevisti	€ 11.358,86
	3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 6.920,00
	4 Spese di cui agli articoli 24, comma 4 (assicurazione dipendenti incaricati della progettazione)	€ 5.000,00
	5 Incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 5.881,77
	6 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 2.000,00
7 Contributo a favore di A.N.A.C.	€ 225,00	
	Sub totale voci B1-B7	€ 51.745,63
	8 I.V.A. 22%	€ 72.117,63
	8.1 I.V.A. 22% su lavori (A1+A2)	€ 64.699,49
	8.2 I.V.A. 22% su subtotale voci B1+B2+B6	€ 7.418,15
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 123.863,26
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1 + A2 + B)		€ 417.951,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO ARROTONDATO		€ 418.000,00

Dato atto che il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica da parte del RUP Ing. Enzo Di Carlo ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d);

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 25/11/2016, redatto, ai sensi dell'art. 26 comma 8, dall'Ing. Enzo Di Carlo in qualità di responsabile del procedimento, conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Dato atto che il sopracitato verbale di validazione fa

preciso riferimento anche all'avvenuta verifica dell'esistenza dei presupposti tecnici e amministrativi necessari per conseguire la piena disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi della lettera j) del punto 5.1.3 delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Richiamati i commi 5 e 6 del già citato art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che così dispongono:

“5. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. 6. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l’autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà”.

Dato atto che con Ordinanza del Commissario n. 17/2016 è stabilito che la copertura dell’intervento è imputata alla contabilità speciale n. 6010 denominata “COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”; DATO ATTO che il CUP dell’intervento è D17B14000280003 ed il CIG: 6853208625 e che il codice Rendis è 09IR002/G4;

Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di “Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio” per un importo complessivo di € 417.951,83, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6010;

Considerato che l’art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato necessario, per l’affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione del loro importo stimato, procedere per la selezione del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara di cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016 svolta con modalità telematica da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

Dato atto che il ricorso al criterio del minor prezzo è motivato dal fatto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

Considerato che per lo svolgimento delle procedure telematiche relative all’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture la Regione Toscana ha messo a disposizione la piattaforma START;

Ritenuto di specificare gli ulteriori elementi e criteri essenziali della procedura come segue:

- provvedere all’indagine di mercato mediante apposito avviso (allegato 1) da pubblicarsi sul Profilo del Committente della Regione Toscana;

- invitare alla consultazione n. 35 operatori economici fra quelli che hanno manifestato interesse. Ove il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 35 il Sistema telematico START effettuerà un sorteggio fra gli operatori;

- identificare le offerte anomale sulla base della soglia di anomalia individuata tramite uno dei metodi da sorteggiare in sede di gara di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e provvedere ai conseguenti adempimenti secondo le modalità specificate nella lettera di invito (allegato 3);

Considerato che il presente atto dà avvio alla procedura di scelta del contraente per il progetto di cui trattasi e ha altresì i contenuti e le funzioni di determina a contrarre ai sensi del sopra citato art. 31 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4;

Ritenuto pertanto di approvare gli atti di gara costituiti da:

1. avviso di manifestazione di interesse (allegato 1)
2. capitolato speciale d’appalto (allegato 2)
3. lettera d’invito (allegato 3)
4. schema di contratto (allegato 4)
5. lista delle categorie di lavorazione (allegato 5)
6. Modulistica (formulario DGUE, Scheda consorziata, Scheda ausiliaria art.85, Scheda ausiliaria art. 110) (allegato 6);

Vista la nota della struttura di missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l’intervento in oggetto è sottoposto a controllo collaborativo di cui all’art. 9 dell’Accordo di programma del 2015;

Vista la nota prot. n. 489977 del 01/12/2016 inviata ad ANAC riguardante la procedura in oggetto e la risposta di ANAC con propria nota prot. 181989 del 07/12/2016 con cui si rileva la sostanziale coerenza

della documentazione predisposta con la normativa sui lavori pubblici, formulando solamente alcuni suggerimenti;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare ed autorizzare, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L.91/2014 conv. In L. 116/2014, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Casse di espansione di Figline lotto Leccio e lotto Prulli - I stralcio" dell'importo complessivo di € 417.951,83 come dettagliato nel quadro economico in narrativa e composto dai seguenti elaborati:

PE_OPPR_000_R_R00	ELENCO ELABORATI
PE_OPPR_001_R_R00	RELAZIONE GENERALE
PE_OPPR_002_R_R00	RELAZIONE GEOLOGICA
PE_OPPR_003_R_R00	RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA
PE_OPPR_004_R_R00	RELAZIONE TECNICA OPERE FOGNARIE
PE_OPPR_005_R_R00	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
PE_OPPR_006_R_R00	RELAZIONE GEOTECNICA
PE_OPPR_007_R_R00	RELAZIONE PAESAGGISTICA
PE_OPPR_008_R_R00	RELAZIONE ARCHEOLOGICA SUI SAGGI
PE_OPPR_009_R_R00	RELAZIONE ARCHEOLOGICA SUI SONDAGGI
PE_OPPR_010_R_R00	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PE_OPPR_011_R_R00	ELENCO PREZZI UNITARI
PE_OPPR_012_R_R00	ANALISI PREZZI
PE_OPPR_013_R_R00	QUADRO ECONOMICO
PE_OPPR_014_R_R00	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA
PE_OPPR_015_R_R00	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PE_OPPR_016_R_R00	SCHEMA DI CONTRATTO
PE_OPPR_017_R_R00	PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
PE_OPPR_018_R_R00	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
PE_OPPR_019_R_R00	PIANO DI MANUTENZIONE
PE_OPPR_020_R_R00	CRONOPROGRAMMA
PE_OPPR_021_T_R00	COROGRAFIA
PE_OPPR_022_T_R00	PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTO 1
PE_OPPR_023_T_R00	SEZIONI SCAVI E RIPORTI - INTERVENTO 1 E 2
PE_OPPR_024_T_R00	PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTO 2
PE_OPPR_025_T_R00	PLANIMETRIA E SEZIONI INTERVENTO 3
PE_OPPR_026_T_R00	CARPENTERIA E ARMATURA INTERVENTO 2

2. di dare atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore, Settore di riferimento di cui si avvale il sottoscritto Commissario per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi;

3. di dare avvio alla procedura per la selezione del contraente del progetto di cui al punto 1 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara svolta con modalità telematica mediante la piattaforma START, da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

4. di specificare gli ulteriori elementi e criteri essenziali della procedura come segue:

- provvedere all'indagine di mercato mediante apposito avviso (allegato 1) da pubblicarsi sul Profilo del Committente della Regione Toscana;

- invitare alla consultazione n. 35 operatori economici fra quelli che hanno manifestato interesse. Ove il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 35 il Sistema telematico START effettuerà un sorteggio fra gli operatori;

- identificare le offerte anomale sulla base della soglia di anomalia individuata tramite uno dei metodi da sorteggiare in sede di gara di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016 e provvedere ai conseguenti adempimenti secondo le modalità specificate nella lettera di invito (allegato 3);

5. di approvare gli atti di gara costituiti da:

1. avviso di manifestazione di interesse (allegato 1)
2. capitolato speciale d'appalto (allegato 2)
3. lettera d'invito (allegato 3)
4. schema di contratto (allegato 4)
5. lista delle categorie di lavorazione (allegato 5)
6. Modulistica (formulario DGUE, Scheda consorzata, Scheda ausiliaria art.85, Scheda ausiliaria art. 110) (allegato 6);

6. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della contabilità speciale n. 6010;

7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito

www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi

dalla pubblicazione gli allegati 1,2,3,4,5,6 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario di Governo

Enrico Rossi

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
21 dicembre 2016, n. 65

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - intervento codice Intervento codice 09IR010/G4 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 - CUP: B98G0100000003 - CIG 689307489B - approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali

Visto in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

- che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

- che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

Richiamata l'ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario

n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi"

Vista l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 17 del 23.05.2016 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Richiamata l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Richiamato il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili; Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 ed in particolare le seguenti:

- Linea Guida n. 3 recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;

- Linea Guida n. 4 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Considerato che come stabilito dalla predetta ordinanza n. 4/2016 e confermato dall'ordinanza n. 9/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato "Casse di espansione di Figline lotto Restone" individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento che opererà secondo le disposizioni dell'allegato B alla medesima ordinanza 472016, adesso sostituito dall'allegato B dell'ordinanza n. 60/2016;

Richiamata l'Ordinanza n. 55 del 28/11/2016 che approva il progetto definitivo per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Casse di espansione di Figline lotto Restone - I stralcio" dell'importo complessivo di €1.800.000,00, finalizzati alla realizzazione delle opere propedeutiche alla realizzazione dell'opera complessiva consistenti l'esecuzione di opere di contenimento idraulico in destra e sinistra del Torrente Cesto per un tratto di circa 800 metri a monte della confluenza in Arno;

Considerato che l'approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo dell'intervento, di cui alla sopra citata ordinanza n. 55 del 28/11/2016, ha comportato variante agli strumenti urbanistici del Comune di Figline e Incisa Valdarno, apposizione, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'e-sproprio sulle aree individuate, e che al contempo, con il medesimo atto, è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell'art. 10 comma 6.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001;

Considerato che in virtù dell'Accordo di Programma del 25/11/2015 e dell'Ordinanza commissariale n. 4/2016, il sottoscritto è competente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui trattasi;

Visto il progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle "Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1" composto dai seguenti elaborati:

				01	DOCUMENTAZIONE GENERALE	
DG	01	01			Corografia	1:25.000
DG	01	02			Planimetria degli interventi - Documentazione fotografica	1:5.000
DG	01	03			Planimetria interventi di bonifica bellica propedeutici	
DG	01	04			Planimetria catastale - Aree disponibili	1:2.000
DG	01	05			Relazione descrittiva generale	
DG	01	06			Relazione geologica	
DG	01	06	a		Carta geologica e dei dati di base	
DG	01	06	b		Carta geomorfologica	
DG	01	06	c		Carta idrogeologica	
DG	01	06	d		Sezioni geologiche	
DG	01	07			Relazione geotecnica	
DG	01	08			Sezioni geotecniche	
DG	01	09			Relazione idrologica e idraulica	
DG	01	10			Relazione strutturale	
DG	01	11			Relazione verifiche di stabilità e sifonamento	
DG	01	11	a		Allegato calcoli verifiche di stabilità (CD)	
DG	01	12			Piano di Manutenzione dell'opera	
DG	01	13			Piano di sicurezza e coordinamento	
DG	01	14	a		Lay-out di cantiere planimetria generale	
DG	01	14	b		Lay-out di cantiere planimetria cantiere base	
DG	01	15			Stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri	
DG	01	16			Piano di gestione delle terre	
DG	01	17			Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	
DG	01	18			Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
DG	01	19			Cronoprogramma	
DG	01	20			Computo metrico	
DG	01	21			Elenco dei prezzi unitari	
DG	01	22			Analisi dei prezzi	
DG	01	23			Computo metrico estimativo	
DG	01	24			Quadro economico	
DG	01	25			Lista delle lavorazioni e forniture	
DG	01	26			Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
DG	01	27			Capitolato speciale di appalto	
DG	01	28			Schema di contratto	
				02	RETICOLO IDRAULICO MINORE - TORRENTE CESTO	

			02	RETICOLO IDRAULICO MINORE - TORRENTE CESTO	
ID	02	01		Planimetria stato attuale - Foto aerea	1:1000
ID	02	02		Planimetria stato di progetto	1:1000
ID	02	03		Sezioni stato attuale - 1/3	1:200
ID	02	04		Sezioni stato attuale - 2/3	1:200
ID	02	05		Sezioni stato attuale - 3/3	1:200
ID	02	06		Sezioni stato sovrapposto - 1/3	1:200
ID	02	07		Sezioni stato sovrapposto - 2/3	1:200
ID	02	08		Sezioni stato sovrapposto - 3/3	1:200
ID	02	09		Sezioni stato di progetto - 1/3	1:200
ID	02	10		Sezioni stato di progetto - 2/3	1:200
ID	02	11		Sezioni stato di progetto - 3/3	1:200
ID	02	12		Sezioni tipologiche	1:2000/1:100
ID	02	13		Profili longitudinali	varie
ID	02	14		Sistemazione alveo in corrispondenza del ponte ferroviario	varie
ID	02	15		Predisposizione illuminazione pubblica	varie
			03	OPERE STRUTTURALI	
ST	03	01		Profili carpenterie ed armature - Sponda sinistra	varie
ST	03	02		Profili carpenterie ed armature - Sponda destra	varie
			04	INTERFERENZE CON LE RETI TECNOLOGICHE	
RT	04	01		Planimetria delle reti tecnologiche - Risoluzione delle interferenze	
			05	VIABILITA'	
SD	05	01		Ripristino viabilità per l'accesso ai terreni di proprietà - Planimetria dello Stato di progetto	

Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 2) e lo schema di contratto (Allegato 4) relativi al progetto in parola, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che gli elaborati progettuali sono

conservati agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore;

Visto il quadro economico del suddetto progetto per un importo complessivo di € 1.814.000,00 così distinto:

A LAVORI	€
A.1.0) Importo dei lavori a base di gara	951'072,50
A.1.1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	48'796,59
A.2) Importo lavori da Appaltare	999'869,09
B.0) SOMME A DISPOSIZIONE PER:	
B.1) I.V.A. su lavori A.2: aliquota 22%	219'971,20
B.2) risoluzione delle interferenze con reti di sottoservizi e infrastrutture in genere	130'000,00
B.3) Bonifica Bellica	65'000,00
B.4) acquisizioni aree ed immobili	125'000,00
B.5) spese tecniche per D.L, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dei lavori	
B.5.1) progettazione definitiva, esecutiva e PSC	21'000,00
B.5.2) direzione lavori	40'000,00
B.5.3) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	20'000,00
B.5.4) collaudo	20'000,00
B.5.5) supporto attività per espropri	30'000,00
B.5.6) assistenza archeologica in fase di scavo	20'000,00
TOTALE B.5 E ONERI PREVIDENZIALI	157'040,00
B.6) IVA SU SPESE TECNICHE B.5	34'548,80
B.7) spese per convenzioni RFI	10'000,00
B.8) incentivo ex. art. 113 DLgs 50/16 (2% lavori)	19'997,38
B.9) imprevisti (5% lavori) e arrotondamenti	52'573,53
B)Somma B1...B9	814'130,91
Somma A2+B	1'814'000,00

Dato atto che il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica da parte del RUP Ing. Lorenzo Conti ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d);

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 15/12/2016, redatto, ai sensi dell'art. 26 comma 8, dall'Ing. Lorenzo Conti in qualità di responsabile del procedimento, conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Dato atto che il sopracitato verbale di validazione fa preciso riferimento anche all'avvenuta verifica dell'esistenza dei presupposti tecnici e amministrativi necessari per conseguire la piena disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi della lettera j) del punto 5.1.3 delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Richiamati i commi 5 e 6 del già citato art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 che così dispongono:

"5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà";

Dato atto che con Ordinanza del Commissario n. 17/2016 è stabilito che la copertura dell'intervento è

imputata alla contabilità speciale n. 6010 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

Dato atto che il CUP dell'intervento è B98G0100-0000003, il CIG è 689307489B e che il codice Rendis è 09IR010/G4;

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Casse di espansione di Figline -Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 per un importo complessivo di €1.814.000,00, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6010 capitolo 1112;

Considerato che l'art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato necessario, per l'affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione del loro importo stimato, procedere per la selezione del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara svolta con modalità telematica da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

Considerato che per lo svolgimento delle procedure telematiche relative all'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture la Regione Toscana ha messo a disposizione la piattaforma START;

Ritenuto di specificare gli ulteriori elementi e criteri essenziali della procedura come segue:

- provvedere all'indagine di mercato mediante apposito avviso allegato 1 da pubblicarsi sul Profilo del Committente della Regione Toscana; -invitare alla consultazione n. 35 operatori economici fra quelli che hanno manifestato interesse. Ove il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 35 il Sistema telematico START effettuerà un sorteggio fra gli operatori;

- identificare le offerte anomale sulla base della soglia di anomalia individuata tramite di uno dei metodi da sorteggiare in sede di gara di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

- richiedere una spiegazione agli operatori economici sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che il presente atto dà avvio alla procedura di scelta del contraente per il progetto di cui trattasi e ha altresì i contenuti e le funzioni di determina

a contrarre ai sensi del sopra citato art. 31 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 4;

Ritenuto pertanto di approvare gli atti di gara costituiti da:

Allegato		Avviso
“	1	Avviso
“	2	Capitolato speciale d'appalto
“	3	Lettera d'invito
“	4	Schema di contratto
“	5	Lista delle categorie di lavorazione
“	6	Modulistica

Vista la nota della struttura di missione prot. n. 56 del 28/01/2016 con cui l'intervento in oggetto è sottoposto a controllo collaborativo di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma del 2015;

Vista la nota prot. n. 490374 del 01/12/2016 inviata ad ANAC riguardante la procedura in oggetto e la risposta di ANAC con propria nota prot. 181991 del 07/12/2016 con cui si rileva la sostanziale coerenza della documentazione predisposta con la normativa sui lavori pubblici, formulando solamente alcuni suggerimenti;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare ed autorizzare, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 D.L.91/2014 conv. In L. 116/2014, il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative all'intervento "Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n. 1" dell'importo complessivo di € 1.814.000,00 come dettagliato nel quadro economico in narrativa e composto dai seguenti elaborati:

2. di dare atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio Civile Valdarno Superiore, Settore di riferimento di cui si avvale il sottoscritto Commissario per l'attuazione dell'intervento di cui trattasi;

3. di dare avvio alla procedura per la selezione del contraente del progetto di cui al punto 1 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara svolta con modalità telematica mediante la piattaforma START, da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

4. di approvare gli atti di gara costituiti da:

1. avviso di manifestazione di interesse
2. capitolato speciale d'appalto
3. lettera d'invito
4. schema di contratto
5. lista delle categorie di lavorazione
6. Modulistica;

5. di specificare gli ulteriori elementi e criteri essenziali della procedura come segue:

- provvedere all'indagine di mercato mediante apposito avviso allegato 1 da pubblicarsi sul Profilo del Committente della Regione Toscana;

- invitare alla consultazione n. 35 operatori economici fra quelli che hanno manifestato interesse. Ove il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 35 il Sistema telematico START effettuerà un sorteggio fra gli operatori;

- identificare le offerte anomale sulla base della soglia di anomalia individuata tramite di uno dei metodi da sorteggiare in sede di gara di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016;

- richiedere una spiegazione agli operatori economici sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Dlgs. 50/2016;

6. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dall'inserimento del progetto nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma del 25/11/2015 tramite le risorse della contabilità speciale n. 6010 capitolo 1112, così come disposto dall'Ordinanza commissariale n. 17/2016;

7. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza;

SEGUE TABELLA

DG	01	06	a		Carta geologica e dei dati di base	
DG	01	06	b		Carta geomorfologica	
DG	01	06	c		Carta idrogeologica	
DG	01	06	d		Sezioni geologiche	
DG	01	07			Relazione geotecnica	
DG	01	08			Sezioni geotecniche	
DG	01	09			Relazione idrologica e idraulica	
DG	01	10			Relazione strutturale	
DG	01	11			Relazione verifiche di stabilità e sifonamento	
DG	01	11	a		Allegato calcoli verifiche di stabilità (CD)	
DG	01	12			Piano di Manutenzione dell'opera	
DG	01	13			Piano di sicurezza e coordinamento	
DG	01	14	a		Lay-out di cantiere planimetria generale	
DG	01	14	b		Lay-out di cantiere planimetria cantiere base	
DG	01	15			Stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri	
DG	01	16			Piano di gestione delle terre	
DG	01	17			Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	
DG	01	18			Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
DG	01	19			Cronoprogramma	
DG	01	20			Computo metrico	
DG	01	21			Elenco dei prezzi unitari	
DG	01	22			Analisi dei prezzi	
DG	01	23			Computo metrico estimativo	
DG	01	24			Quadro economico	
DG	01	25			Lista delle lavorazioni e forniture	
DG	01	26			Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
DG	01	27			Capitolato speciale di appalto	
DG	01	28			Schema di contratto	
				02	RETICOLO IDRAULICO MINORE - TORRENTE CESTO	
ID	02	01			Planimetria stato attuale - Foto aerea	1:1000
ID	02	02			Planimetria stato di progetto	1:1000
ID	02	03			Sezioni stato attuale - 1/3	1:200
ID	02	04			Sezioni stato attuale - 2/3	1:200
ID	02	05			Sezioni stato attuale - 3/3	1:200
ID	02	06			Sezioni stato sovrapposto - 1/3	1:200
ID	02	07			Sezioni stato sovrapposto - 2/3	1:200
ID	02	08			Sezioni stato sovrapposto - 3/3	1:200
ID	02	09			Sezioni stato di progetto - 1/3	1:200
ID	02	10			Sezioni stato di progetto - 2/3	1:200
ID	02	11			Sezioni stato di progetto - 3/3	1:200
ID	02	12			Sezioni tipologiche	1:2000/1:100
ID	02	13			Profili longitudinali	varie
ID	02	14			Sistemazione alveo in corrispondenza del ponte ferroviario	varie
ID	02	15			Predisposizione illuminazione pubblica	varie
				03	OPERE STRUTTURALI	
ST	03	01			Profili carpenterie ed armature - Sponda sinistra	varie
ST	03	02			Profili carpenterie ed armature - Sponda destra	varie
				04	INTERFERENZE CON LE RETI TECNOLOGICHE	
RT	04	01			Planimetria delle reti tecnologiche - Risoluzione delle interferenze	
				05	VIABILITA'	
SD	05	01			Ripristino viabilità per l'accesso ai terreni di proprietà - Planimetria dello Stato di progetto	

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario di Governo
 Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631